STATUTO FEDERAZIENDE COMMERCIO NAZIONALE SEDE PROVINCIALE DI PALERMO Regione Sicilia

INDICE
Art. 1 - Denominazione e Costituzione, Art. 2 - Sede, Art. 3 - Scopi, Art. 4 - Durata, Art. 5 - Soci, Art. 6 - Adesione, Art. 7 - Diritti ed Obblighi, Art. 8 - Esclusione dei Soci, Art. 9 - Recesso dei Soci, Art. 10 - Organi, Art. 11 - Assemblea Generale, Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea, Art. 13 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea, Art. 14 - Compiti dell'Assemblea, Art. 15 - Presidenza dell'Assemblea, Art. 16 - Giunta Esecutiva, Art. 17 - Compiti della Giunta Esecutiva, Art. 18 - Decadenza e Dimissioni dalla Giunta, Art. 19 - Il Presidente, Art. 20 - Compensi per Cariche, Art. 21 - Collegio dei Revisori, Art. 22 - Collegio dei Probiviri, Art. 23 - Incompatibilità, Art. 24 - Direzione, Art. 25 - Durata delle Cariche, Art. 26 - Autonomia Art. 27 - Patrimonio, Art. 28 - Bilancio Annuale, Art. 29 - Modifiche, Art. 30 - Scioglimento, Art. 31 - Regolamento di attuazione dello Statuto, Art. 32 - Norma permanente, Art. 33 - Norma finale.

Art. 1 - Denominazione Costituzione

E' costituita un'associazione denominata "FEDERAZIENDE COMMERCIO - SEDE

PROVENCIALE DI PALERMO - REGIONE SICILIA", costituita da micro, piccole e medie
imprese come tali individuate dalle norme dell'Unione Europea, sotto qualsiasi
forma giuridica costituite, compresa la forma di cooperativa, nonché lavoratori
autonomi che esercitino arti o professioni della Provincia di Palermo. Possono
aderire all'Associazione anche le aziende operanti nella Provincia di Palermo,
costituite in qualsiasi forma giuridica, che svolgano attività di elaborazioni
dati per conto di terzi, brevemente C.E.D., possono aderire anche organizzazioni
di pensionati. Federaziende Commercio Sede Provinciale di Palermo - Regione
Sicilia, è un'articolazione territoriale (e pertanto socio) di FEDERAZIENDE
COMMERCIO NAZIONALE C.F. 91076530149. Talché è tenuta al rispetto dello Statuto
di FEDERAZIENDE COMMERCIO NAZIONALE ed alle deliberazioni degli Organi Nazionali
di FEDERAZIENDE COMMERCIO.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in PALERMO. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica dello Statuto. Può istituire nel territorio provinciale, uffici o delegazioni comunali o aderire a Federazioni di rilevanza regionale.

Art. 3 - Scopo

L'associazione ha carattere apartitico autonomo ed indipendente e senza fini di lucro. E' fondata sui principi della mutualità e della libera adesione, in base al principio della libertà dell'organizzazione sindacale, ai sensi dell'ordinamento giuridico italiano e degli omologhi ordinamenti della Unione Europea.

Per l'attuazione di quanto previsto dai precedenti articoli l'associazione si propone di:

- a) rappresentare e tutelare in ogni campo gli interessi generali degli associati promuovendone lo sviluppo economico e sociale presso le istituzioni pubbliche e private, le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello provinciale;
- b) promuovere iniziative di carattere sindacale, legislativo, fiscale, amministrativo economico, assistenziale, culturale e sociale per una migliore valorizzazione delle risorse economiche ed umane nell'ambito delle attività dei soci;
- c) stipulare convenzioni ed accordi con banche, società finanziarie e strutture simili per l'accesso ai finanziamenti, l'apertura di conti correnti, la concessione di mutui, fidi, scoperti di conto corrente, finanziamenti agevolati e, in generale, attingere a tutte quelle fonti di finanziamento mirate al potenziamento dei settori di cui al precedente art. l e degli imprenditori in pensione;
- d) contrattare e sottoscrivere accordi integrativi provinciali, nonché avviare e concludere ogni e qualsiasi trattativa sindacale con le organizzazioni dei lavoratori dipendenti, al fine di produrre normative applicabili nelle aziende associate;

Z

A.

J Z L

1

e) promuovere e partecipare agli enti bilaterali locali;

f) rappresentare gli iscritti innanzi a qualsiasi commissione tributaria;

g) intervenire nelle controversie sindacali, collettive ed individuali;

h) istituire collegio di conciliazione ed arbitrato, intesi a dirimere conflitti di interesse tra i soci e tra le categorie rappresentate;

i) favorire la creazione di nuove realtà imprenditoriali e non profit, anche al

fine di incrementare le attività occupazionali;

j) promuovere e favorire lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali, con particolare riferimento alle attività di impresa solidarietà e volontariato nonché alle tematiche inerenti la cooperazione, lo sviluppo e l'integrazione europea;

k) favorire la cooperazione e la collaborazione tra i soci anche attraverso la costituzione di cooperative, consorzi e società, mediante la partecipazione

dei lavoratori alla gestione degli utili dell' impresa;

1) svolgere la necessaria attività di supporto per l'innovazione, la ricerca, la

promozione e la internazionalizzazione delle imprese;

m) attuare iniziative di marketing, pubblicitarie, finanziarie e culturali, organizzare ricerche, studi e convegni, su temi economici, etici, e sociali nell'interesse degli associati, anche in collaborazione con altre associazioni, enti, ministeri e camere di commercio;

n) promuovere, lo sviluppo e l'assistenza sociale, sindacale, previdenziale, legale ecc. nei confronti degli anziani, dei pensionati e dei cittadini in genere attraverso l'ente di patronato;

o) partecipare a società, consorzi ed altre associazioni per la realizzazione di attività atte al miglioramento ed allo sviluppo della micro, piccola e media impresa;

p) designare rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituiti, comitati, consorzi e commissioni e associazioni;

q) sviluppare strutture ed organismi per l'assistenza finanziaria, manageriale e tecnica alle imprese;

r) promuovere, in seno all'associazione, lo sviluppo di gruppi, unioni associazioni, formati da imprese che svolgono mestieri identici e/o affini, coordinandone l'azione sul piano provinciale;

s) promuovere la costituzione di forme associative finalizzate allo sviluppo di attività sociali, culturali, del tempo libero, etc. in favore degli stessi

associati e delle loro famiglie;

- t) esercitare l'attività di editoria all'uopo anche delegandone la gestione a terzi, ai fini della pubblicazione e della diffusione di notiziari, periodici, giornali sia cartacei che on-line, libri, opuscoli ed ogni altro mezzo di comunicazione necessario per la veicolazione all'interno all'esterno del sistema associativo di informazioni, iniziative, proposte, incontri, seminari, corsi, ricerche, etc., per un maggiore sviluppo delle attività imprenditoriali;
- u) stabilire rapporti permanenti di confronto con le istituzioni e gli enti pubblici e privati competenti sulle tematiche inerenti la formazione.

In particolare l'attività di formazione viene così articolata:

- partecipare attivamente alle politiche formative della Comunità Europea, sia promuovendo il ruolo del dialogo sociale e delle strutture paritetiche, sia concorrendo ai programmi ed alle azioni comunitarie;
- sviluppare ricerche e studi sui bisogni formativi e sulle esigenze di sviluppo delle aziende e dei lavoratori;
- promuovere, organizzare e gestire corsi professionali di formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione nei vari settori di intervento del mondo del lavoro e dell'economia, nonché dei servizi ausiliari di collegamento e supporto, attraverso l'utilizzo di risorse anche esterne, per supportare in maniera altamente qualificata e di merito le iniziative intraprese;
- favorire la partecipazione alla formazione professionale permanente per coloro che intendano perfezionare il proprio know-how ed acquisire nuove professionalità;
- valorizzare la riconversione, l'aggiornamento e l'orientamento delle categorie sociali occupate o soggette a fenomeni di espulsione/uscita dal

percato del lavoro e delle professioni;

rogettare moduli e tipologie dei corsi;

coordinare le proprie attività con quelle dei enti bilaterali regionali, operanti nel campo della formazione professionale, al fine di favorire un'articolazione funzionale dei compiti ed evitare sovrapposizioni e duplicazioni di attività;

stabilire convenzioni con gli enti bilaterali, regionali e/o con enti terzi per la realizzazione delle attività formative, anche in materia di

occupazione e mercato del lavoro;

promuovere l'orientamento professionale attraverso la progettazione di iniziative pilota, e la diffusione di esperienze (stage, visite guidate, alternanza scuola lavoro) in collaborazione con imprese, gli istituti scolastici e le università.

Per tali fini, l'associazione potrà avvalersi di risorse, anche esterne per supportare in maniera altamente qualificata e di merito le iniziative

intraprese.

L'associazione può compiere ogni atto giuridico per il conseguimento delle finalità di cui sopra, ivi compresa l'acquisizione e l'alienazione di partecipazione, anche azionarie, in società di capitali. L'Associazione può promuovere la costituzione di Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale per le imprese anche eventualmente detenendo quote sociali delle società di capitali svolgenti l'attività dì CAF Imprese e/o promuovere società di servizi di cui all'art. Il del DM n. 164 del 31/05/1999, pubblicato in G.U. n. 135 del 11/06/1999.

Art. 4 -Durata

Durata La durata dell'associazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 e si intende tacitamente prorogata fino all'eventuale scioglimento.

Art. 5 - Soci

Possono essere ammessi come soci:

i lavoratori autonomi, anche se esercenti arti o professioni, le micro, piccole e medie imprese così, come individuate dalle norme in vigore, tempo per tempo, dalla Unione Europea, sotto qualsiasi forma giuridica costituente, compresa la forma cooperativa.

Altresì possono essere soci le aziende operanti nella Provincia di PALERMO che svolgano l'attività di elaborazioni dati per conto di terzi, brevemente

C.E.D., possono aderire anche le organizzazioni dei pensionati.

Art. 6 - Adesione

La richiesta di adesione deve essere indirizzata alla direzione provinciale. Deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, deve indicare la natura e l'attività esercitata e deve contenere la dichiarazione di accettare le norme del sistema associativo specificato nell'atto di adesione. Il socio si impegna al pagamento dei contributi associativi che verranno

deliberati nella forma e nella misura dalla Giunta Esecutiva.

Ogni socio, all'atto di adesione, con apposito consenso scritto, autorizza l'associazione al trattamento, dei dati personali esclusivamente ai fini previsti dallo statuto consentiti dalla legge.

Il rapporto associativo ed i diritti e i doveri che ne discendono sono disciplinati dallo statuto e da apposito regolamento.

L'ammissione dei soci è deliberata, insindacabilmente, dalla Giunta Esecutiva.

Art. 7 - Diritti ed Obblighi

I soci hanno diritto a ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio di competenza dell' associazione.

Hanno inoltre diritto a partecipare alla vita associativa esercitando l'elettorato attivo e passivo, con i limiti e secondo le modalità previste nello Statuto.

I soci sono obbligati a pagare i contributi associativi stabiliti annualmente nella forma e nella misura, dalla Giunta Esecutiva.

I contributi associativi non sono rivalutabili né trasmissibili.

L'esercizio dei diritti sociali spetta solo ai soci che sono in regola con i versamenti dei contributi associativi.

Art. 8 - Esclusione dei Soci

L'esclusione è deliberata dalla Giunta Esecutiva nei confronti del socio che:

a) sia stato condannato per reati dolosi contro la persona o il patrimonio;

gravi inadempienze agli organi sociali o attività all'interesse dell'associazione o inosservanza del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi social i;

c) per partecipazione contemporanea ad altre associazioni costituite per gli

stessi scopi o scopi contrastanti;

d) per perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;

e) per fallimento dichiarato, dal momento del passato in giudicato della sentenza.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al collegio dei probiviri nel termine di trenta giorni dalla notifica dello stesso.

Art. 9 - Recesso dei soci

comunicazione volontariamente dandone può recedere socio all'associazione con lettera a.r. che dovrà pervenire entro e non oltre la data del 30 novembre dell'anno in corso, senza possibilità di rivalsa sul patrimonio dell'associazione.

Le dimissioni non esonerano il socio dagli impegni assunti nei modi e termini di cui al precedente art. 7.

Art. 10 - Organi

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea;

la Giunta Esecutiva; TT.

il Presidente; III.

il Collegio dei Revisori; IV.

il Collegio dei Probiviri.

Art. 11 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi così come stabiliti annualmente dalla Giunta Esecutiva. Il diritto di voto spetta al socio e può essere esercitato anche mediante delega scritta ad altro socio avente diritto, nessun socio può avere più di tre

E' facoltà del presidente, invitare a presenziare all'assemblea rappresentanti di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, di organizzazioni sindacali

personalità della vita sociale ed economica del paese.

Art. 12 - Convocazione dell'assemblea

ordinaria che straordinaria, si riunisce nella L'assemblea sia dell'associazione o altrove purché nel territorio provinciale.

L'assemblea è convocata dalla Giunta Esecutiva, all'uopo incaricata dal presidente, mediante avviso che deve essere affisso almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in modo visibile nella sede sociale e negli uffici e/o delegazioni comunali.

L'assemblea ha luogo in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione bilancio, in via straordinaria ogni qualvolta la Giunta Esecutiva lo ritenga necessario.

L'avviso di convocazione deve contenere "ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della adunanza, nonché la data e l'ora della seconda convocazione.

Art. 13 - Costituzione e deliberazione dell'Assemblea.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno, dei soci con diritto al voto; ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Il sistema di votazione è stabilito dall'assemblea.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voto dei soci presenti rappresentati.

Nel computo dei voti non si terrà conto degli astenuti. Le deliberazioni adottate dall'assemblea generale devono essere riportate nel registro dei verbali firmati dal Presidente, dal segretario e da due scrutatori.

Art. 14 - Compiti dell'Assemblea.

Sono di competenza dell'assemblea:

- a) l'elezione della Giunta Esecutiva;
- b) la nomina e la determinazione del numero dei componenti della Giunta Esecutiva su proposta del Presidente;

c) nomina del collegio dei revisori contabili;

🖟 nomina del collegio dei probiviri;

/ approvazione, su proposta della Giunta Esecutiva, dal bilancio Consuntivo annuale;

f) la modifica dello statuto secondo le modalità del successivo articolo 29;

g) lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori da farsi secondo le modalità di cui al successivo art. 30

L'ordine del giorno dell'assemblea è fissato dalla Giunta esecutiva.

Art. 15 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente in carica, in mancanza l'assemblea eleggerà un proprio presidente.

All'inizio della riunione con l'approvazione dell'assemblea, il Presidente designa, fra i soci presenti, due scrutatori e un segretario per redigere il verbale.

Art. 16 - Giunta Esecutiva.

La Giunta è composta:

- a) dal Presidente;
- b) dal Vice Presidente;
- c) dal Segretario Economo;
- d) e da due consiglieri;

La Giunta viene eletta dall'assemblea.

La Giunta ha un minimo di tre membri ad un massimo di quindici membri nominati dall'assemblea su proposta del presidente.

I componenti della Giunta non potranno mai essere in numero pari, comprendendo nel computo anche il Presidente.

I membri della Giunta Esecutiva così come determinato resta in carica per quattro anni.

Mancanze che eventualmente si verificassero in seno alla Giunta Esecutiva durante il quadriennio della sua istituzione verranno integrate per cooptazione dalla stessa su proposta del Presidente.

La Giunta Esecutiva si riunisce di norma una volta ogni tre mesi, ed è convocata dal Presidente di propria iniziativa, o ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi componenti.

La convocazione della Giunta viene fatta dal presidente tramite lettera, fax o posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata, l'indicazione del luogo, giorno e l'ora della riunione e il relativo ordine giorno.

La Giunta è validamente costituita quando siano presenti almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni della Giunta Esecutiva risultano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Alle sedute della Giunta Esecutiva partecipano senza diritto di voto direttore dell'associazione e i revisori conti effettivi.

I componenti della Giunta non potranno mai essere in numero pari, comprendendo nel computo anche il Presidente.

Sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni.

Art. 17 - Compiti della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva attua le direttive adottate dall'assemblea nel rispetto dello statuto.

Per quanto riguarda il compimento di atti di ordinaria e amministrazione svolge le seguenti funzioni.

- a. convoca l'assemblea ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto;
- b. predispone il bilancio annuale da sottoporre dell'assemblea;
- c. predispone aggiornamenti e modifiche dello statuto all'approvazione dell'assemblea;
- d. redige il regolamento interno di attuazione dello statuto e le sue eventuali modifiche;
- e. delibera l'organico e il trattamento economico de] personale, nonché eventuali compensi vari per cariche e rappresentanze;

f procede alla nomina dei rappresentanti dell'associazione presso Enti, imministrazioni, istituzioni, commissioni ed organismi in generale; delibera sull'eventuale affidamento di procure generali e/o speciali;

h. nomina e revoca il direttore; i. determina la forma e la misura dei contributi associativi;

- j. delibera sull'eventuale trasferimento della sede nell'ambito della provincia, nonché sull'ampliamento e sulle modificazioni della sede stessa;
- k. delibera sulla partecipazione dell'associazione ad enti, società, associazioni, consorzi, e altri organismi collettivi;

1. delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;

- m. delibera di istituire nel territorio provinciale uffici o delegazioni comunali;
- n. delibera sull'acquisto e sull'alienazione di mobili ed immobili di pertinenza dell'associazione;

o. delibera i fondi per l'istituzione di borse di studio, premi e sussidi;

p. delibera l'istituzione o la soppressione della pubblicazione di notiziari, periodici, giornali, libri, opuscoli, etc.;

q. accetta donazioni, lasciti, contributi dello Stato, della ragione, e di altri enti pubblici, di associazioni ed organismi vari nel rispetto delle norme vigenti.

Nel caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri della Giunta Esecutiva portando a ratifica le proprie decisioni nella prima riunione successiva della medesima.

Art. 18 - Decadenza e dimissioni

Nel caso in cui uno dei componenti la Giunta Esecutiva non partecipi ad alcuna riunione per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, viene dichiarato decaduto dall'incarico.

Il nuovo membro è nominato per cooptazione della Giunta su proposta del Presidente, e dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente stesso.

Le stesse modalità saranno adottate in caso di dimissioni.

La comunicazione di dimissione deve essere inviata al Presidente dell'associazione in qualsiasi forma scritta.

Art. 19 - Il Presidente

Il Presidente dell'associazione è eletto dalla Giunta Esecutiva.

Propone all'assemblea la nomina e la determinazione del numero dei componenti della Giunta Esecutiva.

Nomina e revoca tra i consiglieri della Giunta Esecutiva due vicepresidenti.

Propone alla Giunta Esecutiva la nomina e revoca del direttore.

Il Presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, della Giunta Esecutiva, al coordinamento dell'attività dell'associazione, all'amministrazione ordinaria di questa, alla vigilanza sull'andamento dell'attività, degli uffici e dei servizi generali.

Egli ha la rappresentanza legale dell'associazione in giudizio e nei confronti dei terzi e può compiere, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, i seguenti atti:

- a) stipulare contratti di mutuo con o senza garanzia, anche ipotecaria, aprire conti correnti bancari e postali, trarre assegni su di essi nei limiti del fido concesso;
- b) nominare avvocati nelle 1ili attive e passive davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa di ogni ordine e grado;

c) compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento dei fini sociali.

Il Presidente può conferire deleghe per il compimento di singoli atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione a persone di sua fiducia, anche esterne all'associazione, all'uopo nominate.

Può chiamare a partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva, senza diritto di voto, persone anche estranee all'associazione, in possesso di competenze tecniche in relazione agli argomenti da discutere.

Il Presidente convoca e presiede tutte le riunioni dell'assemblea e della Giunta Esecutiva.

In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal vicepresidente da lui designato.

fler or

M

A A

In caso di dimissioni, la comunicazione dovrà essere inviata a ciascun componente della Giunta Esecutiva.

Con la cessazione della carica del Presidente, il Vicepresidente da lui designato assume la rappresentanza legale dell'Associazione con obbligo di convocare entro quattro mesi l'assemblea perché si proceda alla nuova elezione. Il Presidente così eletto resta in carica sino al termine del residuo periodo di carica del suo predecessore.

Art. - 20 Compensi per cariche.

Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Presidente riceverà un compenso stabilito annualmente dalla Giunta Esecutiva; avrà diritto altresì al rimborso delle spese documentate.

Per le altre cariche sociali, è previsto un compenso forfetario ed il rimborso delle spese documentate.

Art. 21 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri, di cui tre effettivi più due supplenti, nominati dall'assemblea la quale ne designa anche il presidente.

Il collegio ha l'incarico di vigilare sull'andamento economico e finanziario dell'associazione, nonché redigere la relazione al rendiconto finanziario da sottoporre all' approvazione dell' Assemblea.

Art. 22 - Collegio dei Probiviri.

Il collegio dei probiviri è composto da cinque membri, di cui tre effettivi più due supplenti, eletti dall'assemblea tra persone anche non soci, la quale ne designa anche il presidente.

Il dollegio dei probiviri ha il compito di:

giudicare in forma inappellabile ogni controversia interna all'associazione, tra i soci e l'associazione e tra i soci stessi; 2) esprimere pareri su richiesta degli organi statutari.

Art. 23 - Incompatibilità

L'eventuale nomina a carica pubblica per tutti i componenti degli organi associativi saranno regolate dalle normative vigenti in materia di incompatibilità. Ulteriori ed eventuali situazioni di incompatibilità possono essere deliberate dalla Giunta Esecutiva.

Art. 24 - Direzione.

Alla direzione dell'associazione è preposto un direttore che sovrintende a tutti gli uffici e relativo personale, cura e vigila il funzionamento dell'associazione, attua le disposizioni adottate dal Presidente e dalla Giunta Esecutiva, ed ha la facoltà di proporre quelle soluzioni e quei provvedimenti che ritenga utile al conseguimento degli scopi sociali.

E' nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente.

Resta in carica fino a dimissioni o revoca della nomina da parte della Giunta Esecutiva.

Il direttore partecipa a tutte le riunioni degli organi dell'associazione convoto consultivo e in qualità di segretario redigere i verbali.

Può essere delegato dal Presidente per tutti gli atti di ordinaria amministrazione. In accordo con il Presidente può proporre alla Giunta Esecutiva la nomina di un vicedirettore il quale, oltre a coadiuvarlo nelle sue funzioni, lo sostituisce in caso di impedimento.

Art. 25 - Durata delle Cariche.

Tutte le cariche sociali, hanno durata di un quadriennio e sono riconfermabili senza alcun limite temporale.

Art. 26 - Convenzioni.

L'Associazione può stipulare convenzioni con associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della rilevanza nazionale e divenire articolazione territoriale delle stesse e/o aderire alle stesse.

Art. 27 - Patrimonio.

- Il Patrimonio dell'associazione è costituito:
- a) dai contributi annuali dei soci;
- b) da contributi da parte di enti ed istituzioni;
- c) da erogazioni e da lasciti costituiti in favore dell'associazione e da eventuali devoluzioni di beni fatte all'associazione da terzi a qualsiasi titolo;

04

- d) da beni patrimoniali eventualmente acquisiti;
- e) dai contributi straordinari dei soci deliberati dalla Giunta Esecutiva;
- f) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- g) dalle quote derivante dalle prestazioni di servizi;
- h) da introiti derivanti dalla stipula di convenzioni con altri enti.

L'associazione non può distribuire in alcun modo, diretto o indiretto, utili o avanzi digestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 28 - Bilancio Annuale.

L'esercizio finanziario ha inizio il 01 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci corredati dalle relazione dei revisori sull'andamento della gestione sociale devono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea entro il trenta giugno di ogni anno.

Art. 29 - Modifiche.

Le modifiche del presente statuto possono essere effettuate a seguito di approvazione dell'assemblea.

Art. 30 Scioglimento.

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea maggioranza dei 2/3 dei componenti.

In tal caso stabilisce le modalità per la liquidazione del patrimonio e per la sua devoluzione ad FEDERAZIENDE COMMERCIO NAZIONALE.

Art. 31 - Regolamento di attuazione dello Statuto.

L'associazione per i funzionamento è regolata da apposite norme deliberate dalla Giunta Esecutiva e approvate dall'assemblea.

Art. 32 - Norma permanente.

FEDERAZIENDE COMMERCIO NAZIONALE per gravi motivi può commissariare Federaziende sede Provinciale di Palermo - Regione Sicilia, e nominare un commissario. Per quanto qui non previste si rinvia alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

Art. 33 - Norma Finale.

Giunta Esecutiva, La può deliberare a favore dei soci che particolarmente distinti le cariche di presidenza onoraria o di presidenza emerita.

